

Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate

del 12 dicembre 2014 (Stato 1° gennaio 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 2014²,
decreta:

Art. 1 Divieto

I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati:

- a. il gruppo «Al-Qaïda»;
- b. il gruppo «Stato islamico»;
- c. i gruppi che succedono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o operano su loro mandato.

Art. 2 Disposizioni penali

¹ Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'articolo 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale³.

³ Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno alla giurisdizione federale.

Art. 3 Confisca di valori patrimoniali

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale⁴ relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.

RU 2014 4565

¹ RS 101

² FF 2014 7709

³ RS 311.0

⁴ RS 311.0

Art. 4 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il 1° gennaio 2015 con effetto sino al 31 dicembre 2018.

³ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2022.⁵

⁵ Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3345; FF **2018** 71).